

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 12140/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12140 del 2022, proposto da Fregola Fabiola, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
- Commissione interministeriale Ripam;
- Formez PA;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili

professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione», profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01), approvata con decreto direttoriale prot. n. 108 del 4 ottobre 2022 e resa nota nella Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 2022, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata ad una posizione inferiore rispetto a quella legittimamente spettante;

- dell'elenco nominativo definitivo dei candidati idonei del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione», profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01), pubblicato il 4 agosto 2022 sul portale reclutamento.istruzione.it, nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente in data 13 luglio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 18 luglio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 24,75, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 37, del correttore e del foglio risposte;

- dell'avviso di convocazione per la scelta della sede, pervenuto all'odierna ricorrente a mezzo PEC in data 7 ottobre u.s., con cui è stata invitata a recarsi presso la sede di Roma ad esprimere la propria preferenza;

- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 37 del questionario di parte ricorrente, in quanto

manifestamente erronei e/o fuorvianti;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che il questionario si compone di una composta da «n. 8 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti situazionali descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritengano più adeguata», con la relativa attribuzione dei punteggi (0; 0,375; 0,75), nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesiva degli interessi dell'odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio conseguente assegnazione di parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso e relativa assegnazione nella sede lavorativa di suo interesse

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intime

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa collocazione nella graduatoria del concorso nella posizione legittimamente spettante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che la parte ricorrente ha chiesto disporsi l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare;

Osservato come l'art. 53 c.p.a., preveda, al primo comma, che *“nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase”*;

Rammentato come l'art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisca che *“sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”*;

Ritenuto che la richiesta istanza di abbreviazione dei termini sia suscettibile di accoglimento, atteso che l'osservanza dei suindicati termini (segnatamente, a fronte di una notificazione effettuata in data 19 ottobre 2022) comporta la fissazione, per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare, della Camera di Consiglio calendarizzata alla data del 22 novembre 2022;

Ulteriormente rilevato come la stessa parte abbia chiesto – a fronte della sostenuta impossibilità di reperire gli indirizzi di residenza e PEC dei potenziali controinteressati – autorizzarsi la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia*

effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di individuazione – e, comunque, di reperimento – dei soggetti aventi qualifica di “controinteressati”;

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell’Istruzione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il suindicato Ministero:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- accoglie la domanda presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 53 c.p.a.; e, per l'effetto, dispone l'abbreviazione alla metà dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., relativamente all'istanza cautelare depositata unitamente con l'atto

introduttivo del giudizio;

- fissa per la trattazione collegiale della medesima istanza la Camera di Consiglio dell'8 novembre 2022, ore di rito;
- ordina alla parte ricorrente di notificare il presente decreto alle controparti, entro il termine perentorio del 27 ottobre 2022;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 ottobre 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO